Due pronunce di merito confermano l'orientamento che mira alla stabilità del mandato

Amministratori, tacito rinnovo

L'omesso inserimento nell'odg non è motivo di revoca

Pagina a cura di Gianfranco Di Rago

omesso inserimento all'ordine del gior-no dell'assemblea condominiale della questione della nomina dell'amministrature deve intendersi conforme alla legge e, quindi, non costituisce mo tive di revoca giudiziale del relativo incarico. La durata del contratto di mandate tra condominio e amministra-tore deve infatti ritenersi tacitamente prerogabile per un altro sono, salvo che intervenga una delibera as-sembleare di revoca. Questo il principio di diritto desu-mibile dal recente decreto pronunciato dal Tribunale di Cassino lo scorso 21 gennaio 2016 all'esito di un procedi-mento di revoca giudiziale di un amministratore condoniniale, principio conforme a quanto già indicate in un precedente e note decreto reso dal Tribunale di Milsno del 7 ottobre 2015 in una analoga procedura. Si tratta di una questione spinosa e non facile soluzione che, naturalmente, ha immediati risvolti pratici per i condo-

La durata del mandato dell'amministratore condominiale, Generalmente il
rapporto che intercorre tra i
condomini e l'amministratore è stato sempre ricondutto
al mandato con rappresentanza, pur differenziandosi
de esse per l'obbligatorietà
della sua costituzione (qualora i condomini stano più di
otto) e per il contenuto e gli
effetti.

Questi ultimi sono infatti in gran parte prodetermina ti dalia legge (artt. 1129 s. c..), mentre la deliberazione assembleare serve sostanzialmente a individuare la persona fisica (e giuridica) alla quale attribuire funzioni e compenso (che deve essere analiticamente specificate, a pena di nollità). Il nuovo art. 1129 c.c., come e note, ha integralmente confermato queste conclusioni.

Quello che, invece, non 6

Quello che, invece, non e affatto chiaro è quanto tempo duri il mandato dell'amministratore

Il vecchio art. 1129 c.c. si limitava a stabilire che quest'ultimo permaneva in carica un anno Si riteneva, quindi, per il combinato disposto di cui agli artt. 66 Disp. att. c.c. e 1135 c.c., che l'amministratore dovesse sempre ellenere la conferma (con le etasse maggioranze previste per la prima nomina, saivo qualche isolata decisione di merito di segno contrario) dell'incarico annuale da parte dell'assem-

I casi di revoca

Il giudice manda via l'amministratore se...

Omette la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, rifluta ripetutamente di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge

Non esegue i provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché le deliberazioni dell'assemblea

Non apre/utilizza il conto corrente condominiale

Opera secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini

Acconsente, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio

Omette di curare diligentemente l'azione per il recupero della morosità condominiale e la conseguente esecuzione coattiva

Non ottempera agli obblighi di cui all'art. 1130, numeri 6 (cura e gestione del registro dell'anagrafe condominiale), 7 (cura e gestione degli altri registi dei quali è obbligatoria la tenuta) e 9 c.c. (fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso)

Omette e non comunica esattamente al condomini i propri dati anagrafici

blea in occasione della riunione ordinaria chiamata ad approvare il consuntivo della gestione precedente e il preventivo di quella a venire.

Nel casu in cui la predetta assemblea non si fosse tenuta o, comunque, non fosse stata raggiunta la necessaria maggioranza, si faceva quindi applicazione analogica dell'istituto della c.d. prorogatio, in bass al quale l'amministratore si riteneva temperaneamente legittimato a curare gil interessi del condominio la attesa della decisione assembleare sulla conferma del suo incarico o sulla nomina di un nuovo mandatario.

Con il nuavo art. 1129, comma 10. c.c., il legislatare della riforma del 2012 ha quindi conformato che la durata dell'incarico dell'amministrature è annuale, ma ha sitresi sibillinamente aggiunto che esso si intende rimovato per eguale durata. Di qui l'incertezza interpretativa sulla reale durata del mandata.

Rinnovo automatico e ruolo dell'assemblea. Quelle che con una ragionevole certezza si può oggi affermare, anche alla luce delle due decizioni di merito sopra richismate, è che il legislatore abbin intese conferire maggiore stabilità al

mandato intercorrente tra i condomini e l'amministratore, allo scopo di superare le incertezze legate all'applicasione del palliativo della c d. prorogatio, a tutela de-gli interessi del condominio e dei terri (salva sempre la ssibilità dei condomini di ottenere in ogni momento la revoca dell'amministratore, in sede assembleare o. in ogni caso, in sede giudizia le, qualora ricorrano gravi motivi, si veda la tabella). Il dibattito si è quindi in-centrato su due importanti aspetti: da una parte quelto dell'applicabilità temperale del rinnovo automatico ex lego e, dall'altra, quello della necessità o meno di inserire all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria la questione della nomina/con-

ferms dell'amministratore. Sui prime tema vi è chi ha sostenuto la tesi dell'inde-terminatezza temporale di tale meccanismo di rinnovo, nel sonso che il mandato continuerebbe taritamente anna depo anno, salvo che ne intervenga la revoca. Il dato testuale sembra infatti qutorizzare anche dotta interpretazione che, si fa natire, garantirebbe al massimo quelle esigenze di stabilità del rapporte avute di mira dal legialatore della rifor-

Un altre crientamento, al quale vanno ascritte le richiamate pronunce giudiziali dei tribunali di Milano e Cassino, ritiene invoce che detto meccaniamo valga seitanto per il primo biennio di durata in carica dell'amministratore (a questo proposito non si può fare a meno di notare una certa eca della provisione di durata bienna le del mendato contenuta in una delle versioni del ddi sulla riforma del condominio che si sono contese l'approvazione finale). Anche in questo caso, tuttavia, il dato testuale non appare affatto decrisivo.

Il secondo aspetto sul qua-s si è accesso il dibattito è state invece quello relativo all'obbligo di continuare indicare tra le questioni all'ordine del giorno dell'assemblea ordinario quella relativa alla conferma/reveca dell'amministratore. I ricordati provvedimenti giu-diziali hanno di fatte avallato la prassi di non indicare tale questione all'ordine dei giurno, anche se soltanto per primo rinnovo biennale Nelle relative, stringate, motivazioni si può infatti leggere come detta omissione da parte dell'amministratore sin conforme alla nuova disciplina condominiale, dunque legittima, secondo la quale la durata annuale dell'incarico è tacitamen-te prorogabile per un altre anno, salve delibera di revocu assunts dall'assemblea. Secondo i predetti giudici di merito i'amministratore può quindi dimenticarsi di inserire all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria questa tradizionale argomento di discussione

Occorre però dare conto di una differente opinione emersa nel corso del dibutitto sull'argomento in questione. C'è chi, infatti, ha evidenziato came il moovo art. 1129, comma 10, cc. si inserisca pur sempre in una cornice normativa nella quale i già menzimati artt. 66 Disp. att. cc. e 1135 c.c. indimano pur sempre che l'amministratore debba ottenere la conferma dell'incarico da parte dell'assemblos in occasione della riunione annuale chiamata ad approvare il consuntivo e il preventivo di constituto di constituto e il preventivo di constituto di constituto e il preventivo di constituto di constitut

gestione. Si evidenzia anche come, senuure sia vero che i condomini passano in agni tempo ottenerne la revoca assem-bleare, (cet firmado gli stessi verrebbers però privati del la possibilità di discutere dell'argumenta conforma/ revoca dell'amministratore in carica già nell'assembles ordinaria, essendo all'occor-renza costretti a provocare la convocazione di una nuova assemblea straordinaria con il procedimento di cui al medesimo art. 66 Disp. att. c.c. Da questo punto di vista l'esercizio del diritto dei condomini a ottanere la rimezione assembleare dell'amministratore risulterebbe dunque più difficile e marrhinaso. In base a questa differente ipotesi interpretativa sarebbe comunque fatta salva l'ordinata gestione del condominio perché, nel caso in cui l'assemblea nen avesse i numeri per confermare o revocare l'amministratore. lo stasso continuerebbe indisturbate nel proprio incarico per un altre auno proprio in ragione del rinnovo automatico di cui all'art. 1128, comma 10, c.c. Tutto questo avverrebbe, a ben vedere, senza privare i condumini della possibilità di confron-tarsi sull'argomento già nell'assemblea ordinaria, evitando altresi di genera-re nunvi possibili motivi di frizione con l'amministrato-re (non a caso i menzionati provvedimenti dei tribunali di Milano e Cassino sono stati pronunciati proprio a fronte di ricorai presentati dai rondomini per ottenure la revoca giudiziale del pro-prio amministratore, anche in ragione del mancato inserimento all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria della questione della confer-

© Rigrichations (fournits ---